

NOTA ESPLICATIVA IN ORDINE ALLA ATTUAZIONE DEL VIGENTE  
**REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016),  
I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014.

Al fine di favorire un'applicazione corretta ed un'interpretazione univoca del regolamento comunale a livello decentrato si fornisce la seguente nota esplicativa in risposta ad alcuni quesiti posti in ordine alle modalità di regolarizzazione delle attività di esposizione oppure di vendita da parte degli operatori commerciali in sede fissa durante le feste di via.

Qualora i commercianti in sede fissa intendano esporre su suolo pubblico **FRONTE NEGOZIO** la propria merce in concomitanza con le feste di via, in analogia con quanto previsto dall'articolo 43 del vigente regolamento C.O.S.A.P. Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, essi hanno la facoltà di richiedere singolarmente, così come in ogni altro periodo dell'anno, l'autorizzazione all'esposizione fronte negozio su suolo pubblico, secondo le disposizioni, la modulistica e le modalità in uso presso gli uffici municipali circoscrizionali competenti in materia.

**Qualora il commerciante in sede fissa intenda invece partecipare alla festa di via estendendo l'attività di vendita su area pubblica**, quest'ultimo, al fine di regolarizzare la propria posizione, comunemente a quanto previsto per gli altri soggetti professionali esercenti il commercio su area pubblica in forma temporanea, dovrà:

- a) compilare la segnalazione di inizio di attività (S.C.I.A.) di vendita temporanea su area pubblica utilizzando il Mod. [http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/20101108b/modulo119ter\\_cia\\_per\\_fdv.pdf](http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/20101108b/modulo119ter_cia_per_fdv.pdf) attestante il possesso dei requisiti e indicante gli estremi della propria licenza commerciale;
- b) consegnarla al Presidente dell'Ass. di Via, che in qualità di soggetto organizzatore, è l'unico soggetto incaricato alla presentazione in forma cumulativa delle pratiche agli uffici competenti del Comune di Torino.

Il presidente dell'Ass. di Via provvederà quindi a trasmettere l'elenco di tutti gli operatori commerciali e delle singole comunicazioni prodotte a firma dei singoli partecipanti Mod.119ter, avvalendosi del Mod. [http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/20101108b/modulo119bis\\_elenco\\_operatori\\_commerciali\\_per\\_fdv.pdf](http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/pdf/20101108b/modulo119bis_elenco_operatori_commerciali_per_fdv.pdf).

**Il numero di operatori professionali titolari di licenza di commercio fisso** (esercenti in quel giorno anche l'attività di vendita su area pubblica in forma temporanea) **concorrerà al numero massimo di 80 operatori commerciali ammessi a partecipare alla Festa di Via**, in virtù dell'Art. 35 - Feste di via Regolamento COSAP, che recita che la presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

**Caso diverso è quello riguardante i cosiddetti O.P.I. Operatori del Proprio Ingegno**, la cui attività di vendita su area pubblica, non necessitando di autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, si configura come irrilevante ai fini del conteggio massimo di operatori commerciali su area pubblica partecipanti alla Festa di Via, pur richiedendo l'osservanza per esercitare regolarmente su suolo pubblico cittadino, delle forme previste dall'Art. 32 del vigente regolamento C.O.S.A.P.

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Regolamento delle Festa di Via è fatto obbligo al soggetto promotore di trasmettere le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività attraverso la modulistica Mod.119bis e Mod.119ter tramite posta elettronica certificata entro e non oltre 10 dieci giorni prima della data della manifestazione all'indirizzo: [commercio@cert.comune.torino.it](mailto:commercio@cert.comune.torino.it) e p.c. all'indirizzo ufficiale della Circoscrizione territoriale competente indicato alla pagina <http://www.comune.torino.it/decentr/>.

Si ricorda infine che l'esercizio dell'attività è subordinato all'avvenuta trasmissione della pratica e all'ottenimento della ricevuta di presentazione da parte dello Sportello Area Commercio e Attività Produttive attestante il recepimento da parte dell'amministrazione della pratica di inizio attività di vendita temporanea, senza la quale, ai fini dei controlli effettuati da parte degli organi di vigilanza, non si risulta abilitati all'esercizio.

Torino, 5 marzo 2014